

Informativa per la clientela di studio

N. 8 del 16.05.2012

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: Detrazione per il risparmio energetico: sul web l'invio dei documenti

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza, che per coloro che sono interessati alla detrazione del 55% è disponibile sul sito dell'Enea la procedura per l'invio della documentazione inerente alla suddetta detrazione, per i lavori conclusi nel corso del 2012. Si ricorda che al fine di fruire della detrazione sulle spese sostenute per gli interventi destinati al risparmio energetico (detrazione del 55%), deve essere inviata la relativa documentazione, attraverso la procedura prevista. Inoltre si ricorda che chi vuole ottenere l'agevolazione non deve assolutamente inviare alcuna richiesta preventiva ai lavori da eseguire, sulla falsariga di quanto succedeva in passato per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (detrazione 36%), ma deve solo inviare, telematicamente ed entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori la documentazione prevista.

Premessa

Le detrazioni fiscali del 55% per interventi di razionalizzazione energetica sugli edifici costituiscono il più generoso sistema di incentivi messo in campo dal Governo per promuovere **l'efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema immobiliare italiano.**

L'**ENEA** è il soggetto, incaricato dalla legge, cui inviare la documentazione obbligatoria per fruire delle detrazioni e svolge un ruolo di assistenza tecnica agli utenti.

Operativo il link per l'invio dei documenti all'Enea

Sul sito internet dell'ENEA è operativo il sito web **<http://finanziaria2012.enea.it>** per l'invio della documentazione all'ENEA necessario per richiedere la detrazione fiscale del 55% (riqualificazione energetica di edifici esistenti) a fronte di lavori terminati nel 2012.

Tale documentazione per fruire della detrazione del 55%, per gli interventi completati nel 2012, deve essere inviata telematicamente cliccando sul predetto link.

The screenshot shows the ENEA website interface for the 2012 energy efficiency tax deduction. The main heading is "Efficienza Energetica - Anno 2012" with the subtitle "Invio dichiarazioni ai fini detrazioni fiscali L. 296/2006". A navigation bar includes "HOME", "PORTALE INFORMATIVO", "AIUTO IN LINEA", "GUIDA UTENTE", and "AREA PERSONALE". A yellow warning banner states: "AVVISO AGLI UTENTI: si avvisano gli utenti con casella postale su libero.it che, per cause non dipendenti dalla nostra infrastruttura, potrebbero esserci dei ritardi nel ricevimento delle mail automatiche di risposta".

The central content area is divided into three main sections:

- AUTENTICAZIONE:** A login form with fields for "Indirizzo email:" and "Password:", an "Accedi" button, and links for "Password dimenticata?" and "Non hai ricevuto l'email di attivazione?". A "Registrazione" button is located below.
- ACCEDI ALLA PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI DETRAZIONE:** A central text box with a "REGISTRATI" button. A red arrow points from this button to the "COME INVIARE LA DICHIARAZIONE:" section.
- COME INVIARE LA DICHIARAZIONE:** A list of 8 steps: 1. Registrati, 2. Accedi al sistema, 3. Inserisci i dati anagrafici del beneficiario, 4. Inserisci immobile oggetto dell'intervento, 5. Scegli il comma da applicare, 6. Compila gli allegati, 7. Verifica i dati, 8. Invia la dichiarazione e stampa.

Below the central text box is a section titled "INCENTIVI FINANZIARIE 2007-2008" with text: "DETRAZIONI FISCALI 55%. Le detrazioni fiscali del 55% sono state prorogate a tutto il 2012 e ampliate agli scaldacqua a pompa di calore. Questo sito deve essere utilizzato per l'invio all'Enea della documentazione obbligatoria per fruire degli incentivi. Per tutte le informazioni consultare <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>."

At the bottom right, an "ATTENZIONE:" box states: "Il presente sito web consente l'invio delle dichiarazioni dovute all'ENEA esclusivamente a fronte dei lavori completati nel 2012. Per i lavori completati negli anni precedenti vai: [al sito per il 2011](#)".

Cosa bisogna comunicare all'ENEA

Si ricorda che prima di tutto non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa impone solamente che **entro 90 giorni** dal termine dei lavori deve essere trasmessa ad Enea - **per via telematica tramite l'applicativo raggiungibile dalla homepage del sito (www.enea.it)** - la seguente documentazione:

- ➔ **attestato di qualificazione energetica** (Allegato A al "decreto edifici");
- ➔ **la scheda descrittiva degli interventi realizzati** (Allegato E) o in alcuni casi;

- **una documentazione semplificata**, costituita dal solo Allegato E (nel caso di sostituzione di impianti termici);
- **una sola scheda informativa** semplificata Allegato F, nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o in caso di installazione di pannelli solari.

La ricevuta

Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente da ENEA **una ricevuta informatica** con il Codice Personale Identificativo, valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio.

Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme.

Si ricorda che non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazioni varie.

Tale documentazione deve essere conservata ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre è facoltà dell'Agenzia richiedere l'esibizione degli originali degli Allegati inviati (A, E o F), debitamente firmati e datati

Si ricorda infine che l'allegato A deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico abilitato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all'impianto per accedere alle detrazioni.

Dove si trovano gli allegati

Tali documenti sono, appunto, allegati in originale al "**decreto edifici**" (**D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009**).

In ogni caso, l'invio all'ENEA **deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso l'applicazione web** raggiungibile dalla homepage del sito dell'Enea che riproduce e aiuta a comprendere tali allegati.

Asseverazione dell'intervento e attestato di qualificazione energetica

La documentazione prevista dal decreto (**asseverazione e attestato di qualificazione energetica**) può essere redatta da un **qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti** nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Tuttavia, nelle regioni in cui vige una legislazione

regionale più restrittiva, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch'esse detraibili al 55%.

Novità

Si ricorda che il D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22/12/2011 n. 214, all'art. 4, c. 4, ha introdotto, a partire dal 2012, la detrazione fiscale del 55% **anche per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria**, rientranti nell'ambito del comma 347 della Legge finanziaria 2007.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici di questi impianti può **considerarsi valido quanto specificatamente indicato al punto 3 c) dell'Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011, ossia COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147**. Inoltre, deve essere approntata e tenuta a disposizione un'asseverazione di un tecnico abilitato che comprovi il rispetto dei requisiti richiesti (oppure idonea certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti), mentre deve essere inviata all'Enea telematicamente attraverso l'apposito sito 2012 la sola scheda informativa ("allegato E").

Mancato invio dei documenti all'ENEA entro i 90 giorni

Con riferimento al mancato invio della documentazione all'Enea per i lavori di riqualificazione energetica completati lo scorso anno, l'**art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16**, coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, al comma 1 prevede che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, **non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento** delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

- **abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;**
- **effettui la comunicazione** ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- **versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.**

Se vengono soddisfatte le condizioni sopra esposte, non si perde il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. In particolare, occorre provvedere all'invio della documentazione all'Enea entro **il 30 settembre** dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro.

Distinti saluti